

REGOLE IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Struttura Responsabile del documento:

Direzione Centrale Risorse Umane

Destinatari:

Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Group Services Banche della Divisione Banca dei Territori Banca Prossima Banca 5 SEC Servizi Servizi Bancari Mediocredito Italiano Banca Imi IMI Investimenti IMI Fondi Chiusi Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Intesa Sanpaolo Private Banking Fideuram Fiduciaria Fideuram Investimenti Sanpaolo Invest Sim Sirefid Intesa Sanpaolo Casa

Percorso:

ARCO - Regole - Gestione Risorse - Risorse umane

Decorrenza: novembre 2017

Indice

1	PREMESSA	3
2	RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE/ MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	3
3	DURATA	3
4	ARTICOLAZIONE DI ORARIO	4
5	INTERVALLO	5
6	CRITERI DI ACCOGLIMENTO	5
7	BUONO PASTO	6
8	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	6

1 PREMESSA

Ad integrazione/modifica di quanto previsto dalla legge, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di settore e dal Protocollo per l'armonizzazione conseguente all'integrazione del Personale delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo in materia di prestazioni di lavoro a tempo parziale si specifica quanto segue.

Le disposizioni contenute nel presente documento trovano applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche nei confronti del Personale del "perimetro ex Banche Venete" dipendente alla data del 25 giugno 2017 da:

- Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
- Veneto Banca S.p.A.
- Banca Nuova S.p.A.
- Banca Apulia S.p.A.
- SEC Servizi S.C.p.A.
- Servizi Bancari S.C.p.A.

2 RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE/ MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tutto il personale appartenente alle Aree professionali e alla categoria dei Quadri direttivi può chiedere:

1. di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

al riguardo il personale interessato dovrà inserire ed inviare la richiesta tramite <u>l'applicativo on-line</u>, presente nella Intranet aziendale e dovrà indicare quanto in appresso specificato:

- a) la durata del part-time,
- b)l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale con indicazione in ordine all'intervallo ed alla sua durata e collocazione.

2. rinnovare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale:

al riguardo il personale interessato dovrà inserire ed inviare la richiesta tramite <u>l'applicativo on-line</u>, presente nella Intranet aziendale e dovrà indicare quanto in appresso specificato:

- a) la durata del part-time,
- b)l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale con indicazione in ordine all'intervallo ed alla sua durata e collocazione.

Si precisa che le richieste di rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale, con modifica o meno delle condizioni già in essere, prima della scadenza verranno comunque esaminate all'approssimarsi della scadenza originaria ed accolte al sussistere delle condizioni.

Solo ai dipendenti che si trovino nell'impossibilità di utilizzare l'applicativo on-line, poiché lungo assenti per malattia, maternità, ecc. oppure sprovvisti di accesso alla intranet, è consentito inviare la richiesta utilizzando i moduli cartacei riportati in allegato al presente documento (all.1).

Per il personale del perimetro "ex Banche Venete", al fine di limitare la mobilità territoriale, sarà possibile richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time con contestuale assegnazione alla Filiale Online (FOL) ed adibizione ai turni previsti dalla stessa.

3 DURATA

La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale sub 2) può essere avanzata a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato

4 ARTICOLAZIONE DI ORARIO

L'orario di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale medio complessivo compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 32 ore e 30 minuti, potrà essere articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana o meno, secondo la seguente distribuzione:

- orizzontale: quando la riduzione di orario è riferita al normale orario giornaliero,
- verticale: quando la prestazione è svolta a tempo pieno solo in alcune giornate della settimana,
- misto: quando l'orario di lavoro è articolato combinando le modalità del part time orizzontale e verticale,
- ciclico, distribuito cioè solo su alcuni mesi dell'anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana.

Anche in considerazione dell'estensione dell'orario giornaliero di sportello tra le ore 8 e le ore 20 l'Azienda favorirà soprattutto la concessione di part time con orario settimanale di massima di 25 ore.

Ferma restando la consensualità del contratto di lavoro a tempo parziale, per soddisfare nel modo più ampio possibile le richieste di trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro, l'Azienda potrà procedere anche attraverso attribuzione di diversa figura professionale /mansione e/o differente assegnazione logistica, anche a richiesta dell'interessato.

In occasione della richiesta di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, il personale può inoltre richiedere di fruire di un'elasticità di orario di 30/45 minuti in entrata, con correlato spostamento dell'orario di uscita.

Nel caso di rapporto a tempo parziale già in essere, il personale può inoltre richiedere - <u>ferma restando</u> <u>l'eventuale scadenza del rapporto a tempo parziale</u> - una modifica delle condizioni del rapporto di lavoro a tempo parziale (all. 2 - Richiesta di variazione dell'orario di lavoro part time).

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire, su richiesta:

- dell'Azienda, motivata da sopravvenute esigenze tecnico-organizzative
- del Personale, per motivate ragioni di carattere personale e/o familiare.

Nel caso di rapporto di lavoro part time

- a tempo determinato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire, oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente rispetto a tale termine, con il consenso delle parti;
- a tempo indeterminato il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle parti con preavviso di almeno 3 mesi.

Per il personale appartenente al "perimetro ex Banche Venete", nel caso di rapporto a tempo parziale già in essere:

- ove non compatibile con l'orario di lavoro della struttura di nuova appartenenza o di futura assegnazione, anche a seguito dei processi di riorganizzazione/ristrutturazione di cui alle procedure ex Protocollo 15 novembre 2017, l'Azienda sottoporrà agli interessati le soluzioni compatibili con le esigenze tecniche-organizzative e produttive per consentire il mantenimento del part time;
- ove non coerente con le disposizioni del CCNL, sarà allineato a tali previsioni a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatta salva la possibilità da parte degli interessati di richiedere il rientro a tempo pieno da tale data.

5 INTERVALLO

Ferme restando le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo di effettuazione dell'intervallo in caso di prestazione di lavoro superiore alle 6 ore, ogni dipendente part time può chiedere di fruire o meno dell'intervallo all'interno dell'orario di lavoro giornaliero secondo le modalità di seguito definite sub a) e b) (all. 2 - Richiesta di variazione dell'orario di lavoro part time) per introduzione/esclusione dell'intervallo); laddove previsto esso dovrà essere formalizzato nel contratto di lavoro a tempo parziale.

La durata dell'intervallo sarà, quindi:

- a) per i part time verticali (nonché per le giornate a tempo pieno dei part time misti)
 - di 60 minuti (30 minuti per i casi specificatamente autorizzati)
- b) per i part time orizzontali (nonché per le giornate a tempo parziale dei part time misti)
 - di 15 o 30 o 60 minuti

L'intervallo, ferma restando la norma di carattere generale che prevede che il medesimo sia fruito durante l'orario dell'intervallo meridiano della struttura di appartenenza, potrà, per il personale Part time con articolazione dell'orario di lavoro incompatibile con tale disposizione, aver inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40, in modo comunque che sempre, dopo il rientro in servizio dalla fine dell'intervallo, sia effettivamente svolta una prestazione lavorativa significativa, pari ad almeno 30 minuti.

6 CRITERI DI ACCOGLIMENTO

In applicazione dei criteri di precedenza indicati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, e sulla base di quanto previsto dal Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo, sottoscritto in data 1° febbraio 2017, in caso di pluralità di domande presentate presso la medesima unità operativa, si terranno in considerazioni le esigenze di:

- provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992.
- 2. dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa; gli stessi peraltro possono anche chiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno del rapporto a tempo parziale in essere
- 3. assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche ovvero assistere persona convivente portatrice di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- 4. assistere figli o coniugi, nonché parenti e affini entro il 3° grado, conviventi o non conviventi, portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla Legge n. 104/1992;
- 5. aiutare i lavoratori che versino in situazioni di particolare disagio a causa di status di vedovanza, separazione o divorzio,
- 6. curare figli fino a 3 anni di età;
- 7. curare figli in età compresa tra i 3 e i 13 anni;
- 8. curare familiari anziani malati o malati cronici;
- dipendenti affetti da malattie gravi ovvero tempo per tempo interessati da grandi interventi chirurgici, di cui all'Elenco Grandi Eventi Patologici allegato del Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- 10. dipendenti "over 60"
- 11. assolvere a motivi di studio o dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991;

Si precisa che, in relazione a quanto definito nel Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo, sottoscritto in data 1° febbraio 2017, sono da intendersi:

• "over 60", tutti i dipendenti nati sino al 31 dicembre 1956, che non rientrino già tra i "pensionabili" ed indipendentemente dalla maturazione di qualsivoglia requisito pensionistico; tempo per tempo rientrano nella predetta definizione i dipendenti che negli anni 2017 e 2018 compiono o compiranno i 60 anni di età; "pensionabili", tutti i dipendenti che hanno già maturato i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. o che li matureranno entro il 31 dicembre 2018.

7 BUONO PASTO

Al Personale con rapporto di lavoro part time per ogni giornata di lavoro in cui il contratto prevede la fruizione dell'intervallo, così come definito al punto 5, spetta un buono pasto nella misura tempo per tempo stabilita per il personale a tempo pieno.

Al personale con un rapporto di lavoro part time, il cui orario individuale non preveda la fruizione dell'intervallo, è data facoltà di chiedere, alla competente struttura del personale, di rimodulare l'orario della prestazione lavorativa al fine di prevedere il riconoscimento del buono pasto a seguito dell'inserimento dell'intervallo meridiano con i criteri definiti al punto 5.

In caso di rimodulazione dell'orario sarà necessario garantire una prestazione lavorativa, al rientro in servizio dopo l'intervallo, significativa, e quindi di almeno 30 minuti tenendo, comunque, a riferimento le esigenze organizzative e di sicurezza della UOG.

8 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Le Aree Professionali con contratto di lavoro a tempo parziale, con riferimento alle prestazioni effettuate oltre il normale orario individuale di lavoro e per le ore di formazione previste dal CCNL fruite oltre l'orario di lavoro individuale, potranno scegliere in alternativa o il compenso per il lavoro supplementare o i permessi a recupero secondo il meccanismo della banca ore.

Al riguardo il personale che intenderà avvalersi di tale facoltà dovrà far pervenire lo specifico modulo (all. 3) (Banca delle ore personale a tempo parziale) ISGS – Direzione Centrale Personale e Organizzazione – Servizio Coordinamento Risorse - Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lorenteggio, 266 – 20152 Milano.

RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE / RINNOVO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE RICHIESTA DI RINNOVO - A SCADENZA - DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

				Spett.le			
					appartenenza)		
					orse Umane competen		
				(Indirizzo)			
II/La sotto	scritto/a				matr_		
n servizio	presso						
chiede ch	e il proprio rap	oporto di lavoro:					
⊐ a temp	o pieno venga	a trasformato in	rapporto di la	voro a ter	npo parziale a far t	tempo dal	,
□ a temp	o parziale pos	ssa essere rinno	vato alla sca	denza			
con le seg	guenti modalit	à di svolgimento):				
1.1) <u>a</u>	lurata del con	tratto:					
I	□ a tem	oo determinato į	per la durata	di	mesi		
		po indeterminato					
,	·	estazione lavora		ore s	settimanali <u>;</u>		
·		•					
		asticità di	minuti in in	igresso ed	l in uscita		
	⊔ senza	elasticità					
1	•	ella settimana co er tutto il periodo			tivi ai sensi della d	isciplina appli	cabile
•	dalle ore	alle ore	□ con int	ervallo di ₋	min. (dalle _	alle)
C	oppure						
C	dalle ore	alle ore _		senza inte	ervallo		
u ve	erticale						
	orario pieno d	•			nsiderati come lavo di cui sopra:		
,	dalle ore	alle ore	con interv	allo di	min (dalle	عالم	`

<u>.</u>	nisto (combinazione delle due modalità sopradescritte)
a cu	iara che le motivazioni dell'istanza avanzata riguardano le sottoindicate fattispecie, in merito i si impegna a fornire opportuna documentazione a richiesta della Società (barrare o lineare l'ipotesi che interessa):
	provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,
	dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita lavorativa;
	assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche ovvero assistere persona convivente portatrice di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
	assistere figli o coniugi, nonché parenti e affini entro il 3° grado, conviventi o non conviventi portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla Legge n. 104/1992;
	aiutare i lavoratori che versino in situazioni di particolare disagio a causa di status di vedovanza, separazione o divorzio,
	curare figli fino a 3 anni di età;
	curare figli in età compresa tra i 3 e i 13 anni;
	curare familiari anziani malati o malati cronici;
	dipendenti affetti da malattie gravi ovvero tempo per tempo interessati da grandi intervent chirurgici, di cui all'Elenco Grandi Eventi Patologici allegato del Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo;
	dipendenti "over 60" 1;
	assolvere a motivi di studio o dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991;
	altre motivazioni (ivi comprese specifiche indicazioni di legge):
stand	o in attesa di Vostre determinazioni in ordine a quanto sopra, porge distinti saluti.

Per presa visione, il Responsabile

¹ da intendersi come tutti i dipendenti nati sino al 31 dicembre 1956, che non rientrino già tra i "pensionabili" ed indipendentemente dalla maturazione di qualsivoglia requisito pensionistico; tempo per tempo rientrano nella predetta definizione i dipendenti che negli anni 2017 e 2018 compiono o compiranno i 60 anni di età

ALL. 2 RICHIESTA DI VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO PART TIME (Società di appartenenza) (Ufficio Risorse Umane competente) (Indirizzo) II/La sottoscritto/a_____ matr____ in servizio presso chiede, che il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale venga modificato, fermo restando il termine previsto (data: _____): a far tempo dal ______, ferma restando durata della prestazione lavorativa di (n. ____ ore settimanali) con la seguente collocazione temporale dell'orario: con elasticità di _____ minuti in ingresso ed in uscita senza elasticità a far tempo dal ______, per una durata della prestazione lavorativa di (n. ___ ore settimanali) con la seguente collocazione temporale dell'orario: con elasticità di _____ minuti in ingresso ed in uscita senza elasticità orizzontale tutti i giorni della settimana considerati come lavorativi ai sensi della disciplina applicabile al rapporto. per tutto il periodo di cui sopra, dalle ore ____ alle ore ____ con intervallo di ____ min. (dalle ____ alle ____) oppure dalle ore _____ alle ore ____ alle ore ____ senza intervallo orario pieno dei seguenti giorni della settimana considerati come lavorativi ai sensi della disciplina applicabile al rapporto, per tutto il periodo di cui sopra: _____, _____, dalle ore _____ alle ore ____ con intervallo di ____ min. (dalle _____ alle ____) **■** misto (combinazione delle due modalità sopradescritte)

Restando in attesa di Vostre determinazioni in ordine a quanto sopra, porge distinti saluti.

Data _____, Firma _____

BANCA DELLE ORE PERSONALE A TEMPO PARZIALE

Spettabile Ufficio Amministrazione del Personale Via Lorenteggio, 266 Milano

II/La sottoscritto/a					
Cognome					
C.I.D. in servizio presso					
ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 marzo 2015					
CHIEDE					
che le eventuali prestazioni aggiuntive all'orario individuale di lavoro nonché le ore di formazione previste dal CCNL fruite oltre l'orario di lavoro individuale vengano:					
□ riversate in banca delle ore					
0					
□ retribuite come lavoro supplementare					
data firma					
Visto, il Responsabile della UOG					